

## **TI\_GERICHTE 11.2001.66 vom 28. März 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-03-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2001.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.66)

FR: TI\_GERICHTE 11.2001.66 du 28 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2001.66 del 28 marzo 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nella fattispecie il Segretario assessore ha fissato all'istante, con la sentenza impugnata, un termine di 60 giorni – come detto (sopra, lett. B) – per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che lo scadere infruttuoso del termine avrebbe comportato l'estinzione del provvedimento. Ora, l'art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili diventano esecutive il giorno seguente quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare appello (art. 370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all'appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv.).

#### **E. 3**

In concreto all'appello non è mai stato accordato effetto sospensivo, per altro non chiesto né da una parte né dall'altra, sicché la sentenza impugnata, intimata il 3 maggio 2001, è divenuta esecutiva dieci giorni dopo essere stata notificata per raccomandata al patrocinatore dell'istante. Da quel momento l'istante aveva 60 giorni per intentare la causa destinata all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. In realtà il 16 gennaio 2002 ciò non era ancora avvenuto, come ha attestato il Segretario assessore (sopra, lett. E). Né l'istante ha comunicato di avere – per ipotesi – promosso causa davanti a un'altra giurisdizione. L'iscrizione provvisoria è quindi decaduta, senza riguardo ai motivi che possono avere indotto l'interessata a rimanere inattiva. Ne segue che la procedura d'appello si rivela ormai priva d'interesse giuridico, ovvero pratico e attuale. Deve così essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

#### **E. 4**

Gli oneri processuali di un appello diventato senza interesse giuridico – o senza oggetto – andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC per analogia). Occorrerebbe valutare in altri termini, a un sommario esame, quale esito avrebbe verosimilmente avuto la causa se non fosse divenuta priva d'interesse. Tale principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza d'interesse sia dovuta al comportamento di una parte. Chi rende una procedura senza interesse (o senza oggetto) è chiamato per principio a rispondere dei costi. In concreto la decadenza dell'appello si riconduce proprio al fatto che l'istante ha lasciato trascorrere il termine assegnatole dal Segretario assessore senza inoltrare alcuna azione né postulare il

conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, ciò che ha provocato l'estinzione dell'iscrizione litigiosa. Diverso sarebbe il caso qualora tale comportamento fosse imputabile in qualche modo ai convenuti (per avere, ad esempio, pagato senza riserve dopo l'iscrizione provvisoria o per avere riconosciuto, solo dopo l'iscrizione provvisoria, il diritto all'iscrizione definitiva). Una simile ipotesi non trova riscontro agli atti. L'istante deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia va nondimeno ridotta adeguatamente, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG).

#### **E. 5**

Rimane il problema legato agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, che il Segretario assessore ha posto a carico dei convenuti, soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC). Ove l'azione mirante all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non sia promossa o sia respinta (in ordine o nel merito), tuttavia, le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria vanno addebitate di regola all'artigiano o imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 221, n. 761 in fine). Se tali spese e ripetibili sono state da lui sopportate (o perché l'iscrizione provvisoria non gli è stata concessa o perché il proprietario del fondo ha aderito alla richiesta: DTF 110 Ia 96), esse rimangono a suo carico. Se invece tali spese e ripetibili sono state sopportate dal proprietario (per essersi opposto senza successo – come in concreto – alla richiesta di iscrizione provvisoria), occorre modificarne l'attribuzione. V'è da domandarsi come ciò debba avvenire.

#### **E. 6**

In un precedente del 1° febbraio 1996 in re A. (\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, consid. 7) questa Camera ha lasciato il quesito aperto, giacché in quel caso il proprietario nemmeno aveva chiesto una modifica del dispositivo che poneva a suo carico le spese e le ripetibili della procedura d'iscrizione provvisoria (Rep. 1996 pag. 178 in alto). Il quesito è stato lasciato nuovamente indeciso in una sentenza del 6 luglio 2001 in re F. (\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, consid. 5). Se non che, nella fattispecie gli appellanti hanno invitato esplicitamente il Segretario assessore, nel loro scritto del 9 gennaio 2002 (sopra, lett. D), a porre gli oneri processuali e le ripetibili dell'iscrizione provvisoria – non contestati nel loro ammontare – a carico dell'istante. Si giustifica pertanto che questa Camera provveda essa medesima al riguardo. Costringere gli appellanti a promuovere un'azione separata per ottenere il rimborso della tassa di giustizia e delle ripetibili eventualmente versate nel frattempo alla controparte non avrebbe senso, l'istante essendosi già potuta difendere adeguatamente in questa sede, ove per sua scelta è rimasta silente. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli. 2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– da anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà agli appellanti fr. 1000.– complessivi per ripetibili. 3. Gli oneri della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 600.– e nelle spese, sono posti a carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 800.– complessivi per ripetibili. 4. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_; – avv. dott. \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello La presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.